



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. /FLP2005

Roma, agosto 2005

NOTIZIARIO N° 60

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

INAIL

Pluralità di infortuni: revisione della rendita

Cassazione sezioni Unite – Sentenza n. 6402 del 25 marzo 2005

Il titolare di una rendita Inail per inabilità derivante da malattia professionale ha subito il peggioramento delle proprie condizioni fisiche. In questo caso si può chiedere la revisione della rendita? Se sì, con quali modalità?

L'art. 80 del T.U. stabilisce che, in caso di **nuovo infortunio** subito dal titolare di rendita corrisposta per un precedente evento, l'Istituto debba procedere alla **costituzione di un'unica rendita** commisurata al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro, mentre l'art. 83 del T.U. prevede che, **in caso di variazione delle condizioni fisiche, si proceda, su domanda dell'assicurato o per disposizione dell'Istituto, alla revisione della misura della rendita già corrisposta.**

Con riguardo invece alle **modalità di revisione** di una rendita unica per variazione dei postumi dell'ultimo evento, si è registrato un contrasto interpretativo insorto in seno alla Sezione Lavoro tra:

- L'orientamento incline ad ammettere anche il **riesame** delle conseguenze inabilitanti dei precedenti infortuni, ferma restando l'applicabilità anche in tale ipotesi del generale divieto di *reformatio in peius* stabilito dalla Consulta (Corte Cost. 6 giugno 1989 n. 318, secondo la quale, decorsi dieci anni dalla costituzione della rendita per infortunio o di quindici per malattia professionale, la misura della rendita unificata a seguito di un nuovo evento non potrà essere inferiore a quella della rendita precedente),
- Il più rigoroso indirizzo secondo il quale, nell'ipotesi considerata, occorre tenere presente non soltanto il c.d. "**limite esterno**", costituito dal complessivo ammontare della rendita, ma anche del c.d. "**limite interno**", rappresentato dal consolidamento delle rendite parziali non più suscettibili di revisione oltre il decennio.

Su tale contrasto interpretativo intervengono ora le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 6402 del 25 marzo 2005, la cui pronuncia si uniforma all'indirizzo per primo richiamato, escludendo la prospettabilità di un **limite "interno"** alla revisione della rendita unica (posto che quest'ultima deve ritenersi parificata a quella costituita per un singolo evento) **e precisando** che "*dalla data di costituzione della rendita unica comincia a decorrere un nuovo termine per la revisione, che, una volta maturato, rende imm modificabile la misura della rendita da erogare*". Pur confermando il principio sopra riportato, **le Sezioni Unite ritengono comunque di escludere** che la disciplina in esame imponga un termine unitario per la rivedibilità della rendita costituita per eventi lesivi differenti e sottoposti, singolarmente considerati, ad un diverso termine di consolidamento. Uniformandosi alle conclusioni cui era giunta una recente pronuncia (Cass. 23 aprile 2003 n. 6499), **le Sezioni Unite ammettono, ai soli fini dell'individuazione del regime temporale di revisione,** che il giudice adito possa procedere alla **scomposizione della rendita** nei diversi eventi lesivi, escludendo di conseguenza che il termine di consolidamento quindicennale possa ritenersi applicabile anche ai postumo derivanti da infortunio, soggetti per contro al diverso termine decennale.

L'UFFICIO STAMPA